

Spett.le ARERA
Direzione Mercati Energia
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
c.a. ing. Andrea Galliani

Monza, 25 maggio 2022

**Oggetto: ARERA Deliberazione 29 marzo 2022 n. 128/2022/R/EFR
Richiesta di chiarimento e puntualizzazione**

Con riferimento all'oggetto, segnaliamo a codesta Autorità che il DSO e-distribuzione applica in modo distorto quanto indicato a Pag. 10 del testo della Delibera in oggetto, motivo per il quale invitiamo a voler fornire le necessarie precisazioni.

Nello specifico, la Delibera 128/22, testualmente recita:

RITENUTO OPPORTUNO, integrare e modificare il TICA come di seguito descritto:

- *integrare e modificare la definizione di "impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015", prevedendo che l'impianto fotovoltaico possa avere la potenza nominale fino a 50 kW e possa accedere anche al regime di ritiro dedicato ovvero ai meccanismi incentivanti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21;*

Rilevato che:

Il DSO afferma che "per potenza nominale, ai fini dell'accesso all'iter semplificato, si intende il valore della potenza di picco (come stabilito dal TISSPC);

Considerato che:

la CEI 0-21:2022-03 – Art. 3.61, specifica:

Potenza nominale: Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con continuità in condizioni specificate (kVA). Per generatori tradizionali ed eolici, come potenza nominale può essere indicata la potenza attiva del gruppo di generazione a $\cos\phi$ nominale (turbina, convertitore, ecc.) (kW). Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell'inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV.

Evidenziato che:

L'arbitraria interpretazione utilizzata dal DSO, viola sostanzialmente quanto disposto dalla CEI 0-21, contrasta lo spirito comunitario europeo e legislativo nazionale, volti ad ampliare la platea degli impianti che possono usufruire della semplificazione.

Annotato che:

Il DSO in parola, gestisce le Domande in iter ordinario, applicando in modo conforme la definizione CEI 0-21 di Potenza nominale e per contro, in modo non conforme, le Domande in iter semplificato;

Invitiamo codesta Autorità a voler fornire opportuno chiarimento e contestuale puntualizzazione, al fine rendere compiutamente e correttamente applicato quanto disposto dalla CEI 0-21.

Ringraziamo per l'attenzione concessaci e porgiamo i migliori saluti.

Paolo Rocco Viscontini - Presidente di ITALIA SOLARE